

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Norme in materia di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, supplemento ordinario n. 45;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2019 concernente la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022*";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 72 del 6 febbraio 2020, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie per l'anno 2020;

VISTA la legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante "*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020*", e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2020, n. 256, supplemento ordinario n. 38/L;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il DPCM 28 maggio 2020, registrato il 23 luglio 2020 al n.1658, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Concetta Ferrari, l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 e s.m.i., recante la "*Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale*" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il successivo Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 recante "*Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152*";

VISTO in particolare l'articolo 13 della citata legge 152/2001, come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge n. 190/2014 e dall'art. 1, comma 605, della legge n. 208/2015 che, in ordine al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale

prevede il prelevamento nella misura dello 0,199 per cento, a decorrere dal 2015 “*sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall’INPS, dall’INAIL, dall’INPDAP e dall’IPSEMA*”;

VISTI i decreti ministeriali:

- D.M. 20 dicembre 2013 con il quale il Patronato FAMIGLIA ITALIANA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 27 ottobre 2015 con il quale il Patronato FENALCA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 1 dicembre 2015 con il quale il Patronato CLAAI è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- il D.M. 13 gennaio 2016 con il quale il Patronato EASA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;

VISTI i decreti direttoriali:

- n. 36 del 18 marzo 2020;
- n. 112 del 1° aprile 2020;
- n. 125 del 7 aprile 2020

con i quali si è proceduto a ripartire agli Istituti di patronato, ai sensi del predetto art. 13 legge 152/2001, le somme spettanti a titolo di 1^a anticipazione per l’anno 2019 pari ad € 328.000.000,00 come da tabella di seguito indicata:

FONDO PATRONATI - 1^a ANTICIPAZIONE 2019		
PATRONATI	CF	IMPORTO
ACLI	CF 80066650583	€ 35.332.729,00
INCA	CF 80131910582	€ 68.948.354,00
INAS	CF 07117601000	€ 55.937.984,00
ITAL	CF 80193470582	€ 30.445.585,00
EPACA	CF 80051730580	€ 23.346.018,00
50 & PIU' ENASCO	CF 80041150584	€ 12.977.348,00
INAC	CF 80077410589	€ 13.868.922,00
EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE	CF 80183710583	€ 10.599.819,00
INAPA	CF 80082070584	€ 8.948.757,00
ENAPA	CF 97086960586	€ 6.075.909,00
ENCAL CISAL	CF 80115770580	€ 3.698.379,00
EPAS	CF 97220240580	€ 10.963.052,00
INPAL	CF 97987170582	€ 1.188.765,00
SIAS	CF 80061070589	€ 6.373.100,00
ACAI-ENAS	CF 80069410589	€ 12.977.348,00
LABOR	CF 97238760587	€ 5.382.463,00
SBR	CF 01381330214	€ 165.106,00
ENAC	CF 97401380585	€ 3.236.082,00
INAPI	CF 07114861003	€ 3.004.933,00
INPAS	CF 97283320584	€ 2.674.721,00
SENAS	CF 97328090580	€ 2.905.869,00
ENASC	CF 97250780588	€ 6.769.355,00
ANMIL	CF 97612440582	€ 2.179.402,00
TOTALE		€ 328.000.000,00

VISTO il decreto direttoriale n. 481 dell'11 novembre 2020, che prevede la ripartizione tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di € 69.688.899,00 - pari all'80 per cento dell'assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, ai sensi del citato art. 13, legge 152/2001 – come di seguito riportato:

FONDO PATRONATI - 2ª ANTICIPAZIONE 2019		
PATRONATI	CF	IMPORTO
ACLI	CF 80066650583	€ 7.452.382,00
INCA	CF 80131910582	€ 14.539.865,00
INAS	CF 07117601000	€ 11.803.114,00
ITAL	CF 80193470582	€ 6.505.046,00
EPACA	CF 80051730580	€ 5.136.670,00
50 & PIU' ENASCO	CF 80041150584	€ 2.764.820,00
INAC	CF 80077410589	€ 3.003.408,00
EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE	CF 80183710583	€ 2.273.609,00
INAPA	CF 80082070584	€ 1.894.674,00
ENAPA	CF 97086960586	€ 1.298.202,00
ENCAL CISAL	CF 80115770580	€ 785.939,00
EPAS	CF 97220240580	€ 2.315.712,00
INPAL	CF 97987170582	€ 252.623,00
SIAS	CF 80061070589	€ 1.340.306,00
ACAI-ENAS	CF 80069410589	€ 2.736.751,00
LABOR	CF 97238760587	€ 1.129.787,00
SBR	CF 01381330214	€ 35.087,00
ENAC	CF 97401380585	€ 673.662,00
INAPI	CF 07114861003	€ 624.540,00
INPAS	CF 97283320584	€ 561.385,00
SENAS	CF 97328090580	€ 624.540,00
ENASC	CF 97250780588	€ 1.452.583,00
ANMIL	CF 97612440582	€ 484.194,00
TOTALE		€ 69.688.899,00

VISTO il citato decreto direttoriale n. 481 dell'11 novembre 2020 con il quale si è proceduto all'erogazione degli importi spettanti a titolo di 2ª anticipazione 2019, ai seguenti Istituti di patronato che alla data del suddetto decreto avevano trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva: ACLI, INCA, INAS, ITAL, EPACA, 50 & PIU' ENASCO, INAC, EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE, INAPA, ENAPA, ENCAL CISAL, EPAS, INPAL, SIAS, ACAI-ENAS, LABOR, SBR, ENAC, INAPI, SENAS, ENASC;

CONSIDERATO che anche i Patronati ANMIL e INPAS hanno provveduto a trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rispettivamente in data 17 novembre 2020 e in data 20 novembre 2020;

CONSIDERATO che per il Patronato XXXXX occorre accantonare dalla quota spettante a titolo di 2ª anticipazione 2019 l'importo di € 27.197,73 per atto di pignoramento presso terzi che trae origine dal decreto ingiuntivo n. XXXXX del Tribunale di XXXXXXXXX – Sezione Lavoro, pervenuto in data 5 novembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 153, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che *“Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*;

CONSIDERATO che il decreto-legge 20 ottobre 2020, n.129 prevede che *“All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 1 e 2 -ter , le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”* e che, pertanto, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

RITENUTA la necessità di dover procedere al pagamento della 2ª anticipazione per l’anno 2019, come previsto dal comma 5, art. 13 della legge 152/2001, anche per i Patronati INPAS ed ANMIL;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è autorizzato l’impegno ed il contestuale pagamento della 2ª anticipazione relativa all’attività 2019, con imputazione della spesa sull’esercizio 2020, ai Patronati INPAS ed ANMIL che alla data del presente decreto hanno trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva:

FONDO PATRONATI 2ª ANTICIPAZIONE 2019		
PATRONATI	CF -IBAN	IMPORTO
INPAS	CF 97283320584 IBAN: XXXXXXXXXX	€ 534.187,27
ANMIL	CF: 97612440582 IBAN: XXXXXXXXXX	€ 484.194,00
TOTALE		€ 1.018.381,27

ART. 2

La somma di € 1.018.381,27 (unmilione diciottomilatrecentottantuno/27) grava sul capitolo 4331 *“Finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale”* - Missione 25 – Politiche previdenziali - Programma 25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – Azione 10 – Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato - dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il seguito di competenza.

Roma, lì 24 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta Ferrari